

Avviso comune - sospensione debiti delle piccole e medie imprese
NOTA OPERATIVA

CASARTIGIANI il 3 agosto 2009 ha sottoscritto – congiuntamente alle altre Organizzazioni di rappresentanza del mondo delle imprese – l’avviso comune con l’Associazione Bancaria Italiana ed il Ministero dell’Economia per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio.

L’obiettivo è quello di favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo fornendo alle imprese, con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, la liquidità sufficiente a superare l’attuale fase di difficoltà finanziaria ed arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili.

L'accordo prevede una sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo vantate dalle banche nei confronti delle Pmi e misure volte al miglioramento della patrimonializzazione delle imprese.

In considerazione dei recenti accordi stipulati dalla Confederazione con importanti gruppi bancari (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Assopopolari, etc.) desideriamo segnalare che gli obiettivi e gli strumenti negli stessi definiti - ed in corso di definizione - debbono essere considerati aggiuntivi agli interventi stabiliti nell’avviso comune che trovano applicazione fin da subito, con riferimento alla platea di istituti di credito che hanno aderito all’accordo, ed indipendentemente da ogni successiva intesa applicativa.

Nello specifico, l'avviso comune individua i seguenti interventi:

- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;

Non sono previsti meccanismi automatici di accesso alle operazioni sopra indicate, tuttavia se l'impresa dimostra di possedere i requisiti sottoriportati e la banca abbia aderito all'accordo sono individuati dei canali di accesso preferenziali.

Le imprese ammissibili sono quelle classificate come PMI dalla normativa europea (cioè con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln€ oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln€) che possano provare la continuità aziendale (le imprese sono tenute in tal senso a comunicare alle banche tutte le informazioni di carattere economico e finanziario necessarie a verificare detta condizione) e che:

- alla data del 30 settembre 2008 avevano con le banche posizioni "in bonis" (cioè con esposizioni non classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate e non)
- al momento della presentazione della richiesta di una delle operazioni sopradescritte non hanno posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ovvero procedure esecutive in corso.
- le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.

In presenza di tali requisiti la banca avvierà l'iter di valutazione fornendo di norma la risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se l'impresa è ancora classificata "in bonis", al momento di presentazione della domanda, e non ha ritardi di pagamento la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'accordo, salvo esplicito e motivato rifiuto.

Se al momento della presentazione della domanda l'impresa non ha posizioni classificate come "in sofferenza" ma ha un ritardo di pagamento non inferiore a 180 gg. la domanda sarà sottoposta ad una procedura più complessa da parte della banca rivolta a capire se esistono le condizioni della continuità aziendale.

Procedura per le operazioni di sospensione temporanea del pagamento delle rate (finanziamenti a medio-lungo termine)

Sono ammissibili alla richieste di sospensione le rate – per la parte di quota capitale – dei finanziamenti bancari a medio lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data del 3 agosto u.s. mentre sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica nella forma del contributo in conto interessi e/o conto capitale.

Come già detto le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.

La sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento mentre gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

Le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità.

Condizioni delle operazioni di sospensione dei debiti e di sostegno delle esigenze di cassa

Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate di dei finanziamenti a medio lungo termine nonché quelle per il sostegno delle esigenze di cassa non possono

comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione degli interessi di mora per il periodo di sospensione.

Non sono previste inoltre spese di istruttoria fermo restando il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l'operazione.

Sostegno dei processi di ricapitalizzazione delle imprese. L'avviso comune prevede inoltre un impegno delle banche a definire un apposito finanziamento per quelle imprese che realizzano processi di rafforzamento patrimoniale. In particolare potranno essere definiti finanziamenti per un multiplo dell'aumento di capitale versato dai soci.

Le domande a valere sulle operazioni e sulle condizioni di cui sopra potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010.